



Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo

Via V. Alfieri, 3 - C.A.P. 36050 SOVIZZO (prov. Vicenza)

Tel.: 0444/551121 – 0444/536507 – **FAX:** 0444/378560 –

COD. FISC. 95056500242 COD. MECC. VIIC83700N

<http://www.icsovizzo.edu.it> e-mail: viic83700n@istruzione.it - PEC:

viic83700n@pec.istruzione.it



\\serversegi\docserver\09 organi collegiali\consiglio istituto\01 consiglio istituto 2017-20\materiali\24.06.2019\regolamento acquisti.docx

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il D.I. 129/2018, in particolare gli artt. 44, 45 recanti indicazioni per la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di attività negoziali;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

nella seduta del 24 giugno 2019 con delibera n. 65 ha adottato il presente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi dell'attività negoziale

1. L'attività negoziale dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 2 Disciplina dell'attività negoziale (art. 45, c. 2 lett. a) D.I. 129/2018)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importi inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito denominati, per brevità, importi sotto soglia, in riferimento all'art. 36 dello stesso Decreto, nei casi in cui non si faccia ricorso alle Convenzioni CONSIP.
2. E' possibile procedere ad acquisti extra CONSIP, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare o la quantità che si intende acquistare
 - b) qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi che non formi oggetto di una convenzione CONSIP
 - c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP, ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, L. 228/2012).
3. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno di convenzioni CONSIP per la tipologia e la quantità del bene che si intende acquistare ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.
Le risultanze della verifica dovranno essere documentate.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività (ai sensi e per gli effetti della L. 208/2015, art. 1 comma 512) gli approvvigionamenti saranno effettuati tramite l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione), ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
5. Gli acquisti in deroga, al disposto normativo di cui al comma 4, (ai sensi e per gli effetti della L. 208/2015, art. 1 comma 516), sono possibili nei seguenti casi:
 - a) qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Istituzione scolastica
 - b) qualora non siano presenti convenzioni CONSIP per la quantità di beni/servizi da acquisire
 - c) in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.
2. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la pubblicizzazione e la trasparenza a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 attraverso l'albo ed il sito internet dell'Istituto.
3. L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito consultando operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata.

Art. 4 - Contratti sotto soglia comunitaria per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 36 codice appalti)

1. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità:
 - a) acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di **importo inferiore a €40.000,00** IVA esclusa, mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria
 - b) **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di **importo pari o superiore a €40.000,00** IVA esclusa, e, per i lavori inferiore €200.000,00 IVA esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a €135.000,00 IVA esclusa
2. Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è pertanto elevato a €39.999,99, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.
3. Per importi di spesa **fino a €10.000,00 IVA esclusa**, il Dirigente scolastico - nei casi in cui non faccia ricorso a una Convenzione CONSIP Spa - può procedere ad individuare direttamente l'operatore economico tramite proprio provvedimento, garantendo in ogni caso i principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.
4. Per importi di spesa compresi **tra €10.000,00 e €39.999,99, IVA esclusa** - nei casi in cui non faccia ricorso a una Convenzione CONSIP Spa - il Dirigente scolastico procede, qualora lo ritenga necessario, all'acquisizione di tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti in possesso degli idonei requisiti. Fermo restando che il Dirigente scolastico può procedere, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo 56/2017). Vengono garantiti in ogni caso i principi di cui all'art. 1.
5. L'affidamento/aggiudicazione del servizio/della fornitura avviene anche nel caso di risposta da parte di un solo operatore purché l'offerta sia ritenuta congrua.
6. Per importi di spesa, IVA esclusa, di **importo pari o superiore a €40.000,00** e inferiore ad €135.000,00 per servizi e forniture e ad €200.000,00 per i lavori - in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP Spa - il Dirigente scolastico procede, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per servizi e forniture, e di almeno tre operatori per i lavori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Tutto ciò nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite Albo dei fornitori.
7. Qualora l'Istituzione Scolastica decida di **acquisire beni o servizi sul MEPA**, le modalità di acquisto, di norma, sono:
 - a) **ordine diretto (OdA)** che prevede l'acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema, utilizzabile per importi fino a €10.000,00 o a 39.999,99 IVA esclusa, qualora la procedura scelta sia l'affidamento diretto
 - b) **trattativa diretta** che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico
 - c) **richiesta di offerta (RdO)** ad almeno tre operatori abilitati sul MePA richiedendo offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al prezzo più basso
 - d) per importi pari o superiori a €40.000,00 e inferiori a €135.000,00 (servizi/forniture) e a €200.000,00 (lavori) **Richiesta di offerta (RdO)** - con consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici abilitati sul MePA, richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente.
8. Resta salvo il divieto di frazionamento artificioso e della verifica di congruità economica (opportunamente verificata mediante indagini di mercato).
9. Qualora il Dirigente individui un Responsabile del procedimento, questo risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure.

Art. 5 - Acquisti, appalti e forniture sopra soglia

1. Per gli acquisti, appalti e forniture sopra soglia comunitaria il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal Dirigente Scolastico secondo il codice degli appalti con procedure aperte ad evidenza pubblica.

Art. 6 - Procedimento contrattuale

1. All'attività negoziale di cui al presente Regolamento il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita determinazione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile.
2. Nel caso di affidamento diretto (importi inferiori a €40.000) è ritenuto atto equivalente alla determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 c. 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'ordine diretto firmato dal Dirigente Scolastico, se tale ordinativo di fornitura o servizi contiene in modo semplificato:
 - Affidatario servizi/forniture
 - Descrizione dell'affidamento del servizio/fornitura ed esplicitazione dell'interesse pubblico a procedere
 - Corrispettivo/prezzo
 - Le ragioni della scelta del fornitore
 - L'attestazione di possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico/professionali dell'affidatario ove richiesto.
3. Per l'attività istruttoria il Dirigente scolastico si avvale del Direttore S.G.A. e/o dei responsabili all'uopo incaricati.
4. L'iniziativa presa dall'Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta. L'offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il Dirigente Scolastico si può avvalere della collaborazione di un'apposita Commissione.
6. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato od operatore economico unico in ambito territoriale.
7. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la qualità delle forniture o l'entità delle prestazioni dei servizi da acquisire nel corso di un periodo di tempo, è possibile effettuare contratti di somministrazione continuativa che indichino in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nel periodo di tempo considerato stabilendo in via presuntiva la relativa entità della spesa.
Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto.
8. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente.
9. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può addivenire ad un contratto aggiuntivo.

TITOLO III

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA (art. 44 e art. 45 comma 2 lett. h) DI 129/2018)

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione e tutela della sicurezza e della salute del personale ovvero per altre esigenze dell'amministrazione.

Art. 8 - Requisiti oggettivi

1. In base alla programmazione dell'offerta formativa o per altre motivate esigenze, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni.

Art. 9 - Requisiti soggettivi

1. Il contratto è stipulato con esperti italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nell'attività richiesta.
2. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo le esclusioni previste dalla normativa.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano gli artt. 35 e 57 del CCNL/07 del personale del comparto "Scuola".

Art. 10 - Procedura di selezione

1. La selezione dell'esperto avviene mediante procedura comparativa, seguendo le seguenti priorità di scelta:
 - a) attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica
 - b) attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali.
2. Quando questo tipo di ricognizione non risulti compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista ove ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità dell'esperto/professionista.
3. In particolare il Dirigente non procede all'espletamento della selezione qualora:
 - a) si tratti di collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae", che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle

- procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità, così come previsto dalla circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica
- b) la prestazione si qualifichi per la sua unicità sotto il profilo soggettivo
 - c) si tratti di interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata
 - d) lo scopo dell'appalto consista nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
 - e) la concorrenza sia assente per motivi tecnici
 - f) sia necessaria la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
4. Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, si procede con apposite selezioni con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa graduatoria, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico o per più anni scolastici e/o con le esigenze amministrative dell'Istituto.
 5. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica.
 6. L'avviso, di massima, dovrà contenere:
 - a) l'oggetto dell'incarico
 - b) i requisiti di ammissione
 - c) i titoli valutabili
 - d) il numero di ore di attività richiesto
 - e) la durata dell'incarico
 - f) l'importo da attribuire all'esperto
 - g) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 11 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare

1. Gli aspiranti saranno ammessi alla procedura sulla base dei requisiti richiesti nell'Avviso.
2. Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei titoli valutabili attribuendo un punteggio alle singole voci previste nell'Avviso, di norma:
 - a) titoli di studio
 - b) altri titoli
 - c) esperienze professionali, anche nelle istituzioni scolastiche
 - d) competenze specifiche
 - e) pubblicazioni
 - f) eventuale colloquio
3. Per la valutazione delle domande di partecipazione, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita Commissione.
4. La Commissione predispone a tal fine una relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
5. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
6. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
7. E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla L. 241/1990, al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento UE 679/2016 e successive integrazioni normative anche di recepimento.

Art. 12 - Affidamento dell'incarico

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

Art. 13 - Compensi dell'incarico

1. Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:
 - a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico
 - b) al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto
 - c) alle tabelle in vigore presso le Università
 - d) ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE.
2. Il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto anche facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al D.I. 326/1995 anche per le attività di direzione corso.
3. Si deroga da quanto sopra descritto qualora la prestazione sia comprensiva di utilizzo di materiali o servizi.

Art. 14 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 15 - Abrogazione norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate in precedenza dal Consiglio d'Istituto.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

